ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 42

Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e degli azionisti

Se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonche' di controllo dell'impresa perdono uno dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera c), decadono dall'ufficio. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell'inidoneita' sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP. Alle persone fisiche, agli amministratori, direttori generali e sindaci delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	III — Condizioni di esercizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-42-sopravvenuta-inidoneita-degli-amministratori-e-degli-azionisti/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it